

(N. 1787)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore SALOMONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 DICEMBRE 1956

Norme integrative della legge 26 novembre 1955, n. 1177,
sui provvedimenti straordinari per la Calabria.

ONOREVOLI SENATORI. — Se si considera la vastità della superficie della Calabria, 15.100 chilometri quadrati, in gran parte montuosa, con difficoltà di comunicazioni, e una popolazione di 2 milioni di abitanti, sparsi in 407 Comuni, la maggior parte dei quali ha una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, suddivisa in numerose frazioni, appare evidente la insufficienza degli uffici del Genio civile esistenti nei tre capoluoghi di provincia per lo svolgimento dell'ordinaria attività, necessariamente lenta.

Se si considerano gli ulteriori compiti da espletare per la esecuzione dei provvedimenti straordinari per la Calabria regolati con la legge 26 novembre 1955, n. 1177, tali uffici, anche se rinforzati con altro personale, non sono in grado di rispondere adeguatamente alle esigenze del pubblico, per l'impossibilità materiale di un tempestivo intervento, con danno della popolazione.

I contatti tra i privati e i funzionari, pure indispensabili per una esatta conoscenza delle richieste degli uni ed i provvedimenti degli altri, diventano rari per le difficoltà logistiche, con l'effetto che, con tutta la buona volontà del personale degli uffici, moltissime pratiche giacciono inevase.

Unico modo di evitare tali inconvenienti che determinano uno stato di irritazione nei cittadini, e disagio negli impiegati, è il decentramento degli uffici, criterio ormai dominante nel campo della pubblica amministrazione.

Già, con l'articolo 43 della legge 25 giugno 1906, n. 255, si stabiliva per la esecuzione delle opere pubbliche in Calabria la istituzione di appositi uffici di sezione distaccati, alle dipendenze degli ingegneri capi del Genio civile, nelle località determinate con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

D'altra parte nel settore dell'agricoltura, prima con la legge 13 giugno 1935, n. 1220, ed ora, col decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 987, che disciplina il decentramento dei servizi del Ministero dell'agricoltura, è prevista la istituzione di sezioni distaccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, laddove le esigenze richiedono una circoscrizione territoriale localizzata.

Gli esposti motivi giustificano in pieno il disegno di legge sottoposto, in articolo unico, al vostro esame e alla vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Per la esecuzione delle opere pubbliche in Calabria, contemplate sia dalla legge 26 novembre 1955, n. 1177, sia da leggi precedenti, saranno costituiti in Calabria, alle dipendenze degli ingegneri capi del Genio civile delle province, uffici di sezione distaccati in quelle località che saranno determinate con decreto del Ministro dei lavori pubblici.